



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-

CHIETI Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

P/78 30 MAG 2019

DELIBERAZIONE

DEL

DIRETTORE GENERALE

N. 121 DEL 31 MAG. 2019

DELIBERA IMMEDIAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento per l'acquisto di servizi e forniture secondo l'art. 36 del D.lgs n. 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Nella persona del Direttore Amministrativo Aziendale, Dott.ssa Giulietta Capocasa, per i poteri a lei attribuiti ai sensi dell'art.3, comma 6, del vigente Decreto Legislativo n°502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Dirigente Responsabile della UOC Acquisizione Beni e Servizi datata 30 MAG 2019;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Dirigente Responsabile della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott.ssa Giulietta Capocasa)

Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale

Oggetto:

Il Responsabile della UOC Acquisizione Beni e Servizi previa istruttoria ed attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 241/1990 e smi;
- l'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (altrove per brevità Codice);
- le "*linee guida*" dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Premesso che:

- il richiamato articolo 36 del Codice disciplina l'acquisto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie UE;
- in particolare, l'articolo 36 prevede che, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, sia possibile acquistare lavori, forniture e servizi con le seguenti modalità:
 - per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
 - per importi pari o superiore a 40.000 euro e inferiori alle soglie UE per servizi e forniture, mediante procedura negoziata consultando, ove esistenti, almeno dieci operatori economici;

Premesso che:

- l'articolo 36 (comma 7) del Codice, ha inoltre previsto che l'Autorità nazionale anticorruzione con proprie "*linee guida*" stabilisse "*le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure*", le indagini di mercato e la formazione di elenchi;
- l'Autorità nazionale anticorruzione, attraverso le suddette "*linee guida*", invita le stazioni appaltanti ad approvare un proprio *regolamento* che disciplini nel dettaglio l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 36 del Codice;

Esaminato lo schema del "Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l'art. 36 del decreto legislativo 50/2016", schema che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto regolamento, pienamente rispondente alle esigenze dell'ASL e contestualmente abrogare ogni altro regolamento o documento vigente che regolano gli acquisti in economia di beni e servizi

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare** il "Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l'articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016", che si allega alla presente a formarne parte integrante
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento rispettivamente: alla UOC Affari Generali, affinché provveda alla pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art.32 comma 1 della Legge 69/09 e la contestuale messa a disposizione del Collegio Sindacale, alla UOC Gestione Attività Amministrative PP. OO. affinché provveda, tra l'altro, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, alla UOC Bilancio e Contabilità,
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni espresse in narrativa;

La presente proposta di deliberazione consta di n. 3 pagine e 1 allegato.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Pierluigi Galassi)

Data 30/05/2019

Firma



*Il Direttore della UOC Proponente
che attesta la legittimità dell'atto*

(Dott. Pierluigi Galassi)

Data 30/05/2019

Firma



Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno


31 MAG. 2019 con prot. n. **29374**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

○ La su estesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

✗ La su estesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



SCHEMA CONTABILE

PRIMA PARTE (A CURA DELLA UO PROPONENTE L'ATTO DELIBERATIVO)

Importo spesa disposta col presente atto (iva inclusa)	Aliquota IVA	conto di COGE in cui la spesa è stata prevista	Importo eventualmente non ricompreso negli stanziamenti di bilancio	descrizione della modalità di finanziamento dell'importo eccedente	Fonti di finanziamento finalizzate- progetti obiettivo e/o fondi finalizzati (Indicare estremi atto Regionale e Aziendale di concessione/destinazione del finanziamento, ecc.)
			Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa		

Il Direttore della U.O. proponente _____

Data 30 MAG 2019

SECONDA PARTE (A CURA DELLA UO BILANCIO)

CONTO DI CO.GE.	CAPIENZA VOCE DI CONTO (Indicare Sì/No e Importo)	CAPIENZA FONDI FINANZIAMENTO SPECIFICO (Indicare L.P. o fondo specifico di finanziamento)	IMPORTO NON COPERTO (Indicare Importo fuori previsione di Bilancio)

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA/NON TROVA (barrare la voce che non interessa) capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio _____ (indicare anno), come da tabella che precede.

Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio _____



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

**REGOLAMENTO PER L' ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LE ESIGENZE
DELLA ASL 2 LANCIANO – VASTO - CHIETI**

INDICE

ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	5
ART. 4 - PROGRAMMAZIONE.....	5
ART. 5 – CASI PARTICOLARI	5
ART. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	6
ART. 7 - PRINCIPI GENERALI DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO – SOGLIE DI RIPARTIZIONE	9
ART. 8 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE AD 40.000,00 EURO (IVA ESCLUSA) ED INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA	11
ART. 9 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' MANUTENTIVE – RIPARAZIONE/CAMBIO DI ATTREZZATURE SANITARIE E RIPARAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO DI GESTIONE DELLA U.O.C. INGEGNERIA CLINICA	13
ART. 10 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI.....	13
ART. 11– LETTERA DI INVITO	14
ART. 12 – GARANZIE	14
ART. 13 – QUINTO D'OBBLIGO	14
ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.....	14
ART. 15 – DURATA DEI CONTRATTI	15
ART. 16 – SUBAPPALTO	15
ART. 17 – CODICE UNICO GARA (CIG).....	15
ART. 18– TRACCIABILITA' FINANZIARIA	15
ART. 19 – CONTRIBUTO ANAC.....	15
ART. 20 – CONTROLLI	15
ART. 21 - OBBLIGO DI TRASPARENZA	16
ART. 22- OBBLIGO DI RISERVATEZZA	16
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	16

ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n.50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dei principi di cui all'art. 36 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 nonché della specificità delle esigenze dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL). Per quanto non previsto nel d.lgs. sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati - ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso d.lgs. - dalla legge 241/90 e dal codice civile.

E' fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione, laddove vincolanti.

La normativa di legge e regolamentare statale nonché le modifiche ed integrazioni intervenute sulla medesima, prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

Nel presente regolamento trova altresì applicazione il D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., in via transitoria e di coordinamento, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato D.Lgs.

2. Per la salvaguardia delle medesime specificità operative e organizzative, ogni ulteriore indicazione regionale di natura trasversale in materia di acquisti di beni e servizi, non normativa, deve essere oggetto di deliberazione del Direttore Generale che ne individui i limiti e le condizioni di applicabilità, in relazione alla natura e agli scopi dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. Sono fatte salve altresì le spese minute, rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento aziendale;

4. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, anche nell'attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e successive modificazioni e integrazioni;

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e successive modificazioni e integrazioni;

legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 che disciplina, innovandolo, il sistema degli acquisti di beni e servizi del servizio sanitario regionale d'Abruzzo contenuto nella Legge regionale 24 dicembre 2006;

legge regionale n.34/2016 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza (ARIC) per le funzioni di stazione unica appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;

delibera di Giunta regionale n. 125 del 23 marzo 2017 che dispone che nelle more del completo avvio dell'ARIC, quale stazione unica appaltante e soggetto aggregatore per la regione Abruzzo, di cui alla delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, la Stazione Unica Appaltante Abruzzo (SUA) incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e Segnatamente nel servizio genio Civile di L'Aquila;

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e successive modificazioni e integrazioni;

decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.

Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali” e successive modificazioni e integrazioni;

legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 413 ss. e 424 ss.;

legge di Bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

5. *Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi. Le disposizioni si intendono inoltre modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali, regolamenti statali che dispongano, con efficacia generale, in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.*

6. *Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente regolamento le disposizioni del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 adottato dalla ASL Lanciano-Vasto-Chieti con delibera n. 92 del 31 gennaio 2019 e si intendono richiamate le relative misure di prevenzione nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso.*

7. *Per le categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. del 11 luglio 2018 e ssm.m.ii. con le relative soglie di obbligatorietà di acquisti centralizzati, le acquisizioni di importo superiore a quelle ivi stabilite sono espletate dalla Stazione Unica Appaltante Abruzzo in qualità di centrale di committenza regionale ai sensi delle LL.RR. n. 1/2011 e 34/2016 ss.mm.ii. e degli artt. 37-38 del d.lgs. di cui al comma 1, salve deroghe espresse all’effettuazione di autonome procedure di approvvigionamento da parte di questa ASL e fatto salvo il rilascio della qualificazione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. n. 50/16, nei limiti della medesima. In caso di mancata qualificazione l’Asl provvede, in alternativa al ricorso alla centrale di committenza regionale, mediante aggregazione con altre Aziende del SSR/SSN aventi le necessarie qualificazioni, nei limiti di quanto eventualmente disposto in materia della Regione Abruzzo.*

8. *L’acquisizione di beni e servizi compresi in convenzioni di soggetti aggregatori, anche di altre regioni, è soggetta a specifica autorizzazione dell’organo di vertice della Asl e a comunicazione alle autorità competenti indicate dalla “legge di stabilità”.*

9. *Per tali tipologie la Asl, salvi casi del tutto eccezionali soggetti alla predetta autorizzazione, non assume alcuna determinazione, richiedendo di provvedervi al soggetto aggregatore regionale.*

10. *Restano viceversa in capo alla ASL e per essa alle competenti strutture, nei limiti di cui sopra, le seguenti attività:*

- *verifica fabbisogni e statistiche consumi;*
- *rappporti con le Centrali d’acquisto e Soggetti Aggregatori per quanto di competenza;*
- *attivazione e gestione contratti di fornitura conseguenti alle gare unificate;*
- *assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia;*
- *procedure contrattuali relative alla acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di importo superiore in caso di deroga, predisposizione e stesura capitolati, lettere d’invito e richieste preventivi nei limiti di cui sopra;*
- *emissione, gestione e controllo amministrativo ordini, DDT e fatture di qualunque importo per tutte le categorie merceologiche di competenza;*
- *gestione dei servizi interni a conduzione diretta;*
- *controllo amministrativo servizi in appalto.*

11. *La ASL inoltre provvede, per quanto di propria competenza, a porre in essere tutte le attività di applicazione della “spending review”, di cui ai provvedimenti normativi sopra citati.*

12. Le soglie previste nel presente regolamento devono intendersi automaticamente adeguate a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii., ossia sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

13. Le soglie indicate nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA.

14. Per le procedure di competenza della ASL, disciplinate dal presente regolamento, è fatta sempre salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nei limiti di cui all'art.1, l'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa, o eventualmente superiore nei termini di cui al presente regolamento, è demandata per le materie di rispettiva competenza alle UU.OO.CC. Acquisizione Beni e Servizi ed Investimenti Patrimonio e Manutenzioni, ad eccezione degli acquisti espletati fino all'importo di € 10.000,00 dalla U.O.C. Ingegneria Clinica, che assume la responsabilità del singolo procedimento nei termini del presente regolamento ed in particolare secondo quanto disciplinato all'art. 9. La U.O.C. Ingegneria Clinica potrà così procedere, nell'ambito delle proprie attribuzioni aziendali, ove ricorrono comprovate e motivate ragioni, al fine esclusivo di garantire un pubblico servizio e/o fornitura.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per le soglie di interesse del presente regolamento, è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. Nella fattispecie di cui al precedente comma 2, la stazione appaltante, su proposta del RUP, nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto;

4. In genere, la direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio o della fornitura è espletata dalla Struttura richiedente il bene o il servizio o che esplica attività di vigilanza, coordinamento, gestione.

5. Pertanto, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, i compiti di cui al comma precedente possono essere demandati:

a. per i farmaci e i dispositivi medici di uso ospedaliero, alla Struttura Semplice Dipartimentale Farmacia Ospedaliera;

b. alla Struttura complessa Farmacia Territoriale per i farmaci, dispositivi medici e servizi afferenti a quest'ultima;

- c. per le forniture e servizi di diretta competenza della S.C. Laboratorio Analisi, S.C. Centro Trasfusionale, S.C. Radiologia, alle stesse;
- d. per le forniture e servizi di diretta competenza dei N.O.D., ai rispettivi Direttori;
- e. per le forniture e servizi di diretta competenza della Direzione Medica.Ospedaliera (es. gestione camere mortuarie; gestione raccolta smaltimento rifiuti speciali; pulizie) o della S.S. Professioni Sanitarie (es. servizio ausiliario), a queste ultime o alle strutture dalle stesse dipendenti;
- f. all'Ufficio Stampa per le forniture e servizi afferenti le attività di informazione e comunicazione;
- g. alla S.S. Prevenzione e Protezione per i dispositivi di protezione individuale o comunque afferenti la normativa sulla sicurezza;
- h. alla U.O.C. Logistica Merci e Pazienti per i beni e servizi economici;
- i. alla U.O.C. Informatica e Reti per i beni e servizi informatici;
- j. alla U.O.C. Risorse Umane per i beni e servizi afferenti la gestione del personale interno e le procedure selettive;
- k. alla U.O.C. Affari Legali e Generali per i servizi assicurativi ed appalti analoghi;
- l. alla U.O.C. Attività Amministrative dei PP. OO. Aziendali per gli approvvigionamenti ricompresi nella propria attività istituzionale, ivi incluse le forniture e servizi afferenti le attività di formazione;
- m. alla U.O.C. Sistema Informazione, comunicazione e marketing per forniture e servizi afferenti la propria funzione;
- n. per i lavori, al personale aziendale del ruolo tecnico;

6. Il direttore dell'esecuzione è il titolare della struttura competente, salvo che questi individui per iscritto altro soggetto dipendente.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Il valore stimato degli appalti per le acquisizioni di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.

Le procedure sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna, inferiore, a 221.000,00 euro (IVA esclusa) o fino a diversa soglia stabilita dalla vigente normativa; laddove di importo superiore a 40.000 euro, nel caso in cui sussistano i presupposti giuridici indicati dagli artt. 37-38 del D.Lgs. 50/16.

E' vietato l'artificioso frazionamento delle procedure oggetto di regolamentazione, operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, eludendo la normativa comunitaria.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE

Gli acquisti di servizi e forniture di importo unitario superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) dovranno essere previsti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché nei relativi aggiornamenti annuali.

Le acquisizioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 dovranno essere effettuate nei limiti del fabbisogno previsionale - in forma aggregata per tutte le strutture aziendali interessate.

Annualmente, per tali acquisti, con apposita deliberazione del Direttore Generale, dovrà essere costituito un fondo - con previsione dello stanziamento autorizzato - in riferimento alle voci di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Le acquisizioni saranno consentite fino all'importo massimo autorizzato, salve l'eventuale reintegra e previsione di ulteriori voci - da approvare con apposito provvedimento.

ART. 5 – CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento, in particolare con riferimento all'affidamento diretto, è consentito altresì nei seguenti casi, sempre che rientranti nei limiti e nelle soglie di importo indicati all'art. 1 e segg. e fatta salva l'applicazione di altre fattispecie normative:

- a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alla amministrazione aggiudicatrice;
- c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture od impianti o all'ampliamento di forniture od impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque, di regola, superare i tre anni;
- d) per affidamento ad altro fornitore a seguito del recesso del precedente, nel caso previsto dall'art. 8 del d.l. 66/2014 ss.mm.ii. e dal d.l. 78/2015 ss.mm.ii..
- e) in caso di nullità, di annullamento, di risoluzione in applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 o revoca di precedente contratto, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure ordinarie di acquisizione.

ART. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. La procedura di affidamento prende generalmente avvio con la Richiesta di Acquisto (RdA) da parte del soggetto richiedente.

Gli elementi della RdA, necessari anche per la determina a contrarre o atto equivalente, ferme restando le modalità semplificate fino all'importo di 10.000,00 euro, sono:

- a) definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- b) valutazione dell'importo stimato massimo della procedura riferendosi, oltre che sui dati storici in possesso dell'Ente, ai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell'esercizio delle proprie attività di committenza e agli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili;
- c) eventuale allegazione di una relazione tecnica, più o meno dettagliata a seconda della complessità dell'affidamento, a cura del soggetto richiedente. La relazione valorizza il fabbisogno stimato in termini quantitativi ed economici, sulla scorta dei risultati di cui alla precedente lettera.
- d) nominativo e area organizzativa del richiedente;
- e) data di presentazione della RdA;
- f) caratteristiche dei beni e servizi, descrizione del fabbisogno, ed eventuali specifiche tecniche del servizio/fornitura, eventuale riferimento a elaborati di ordine progettuale ove prevista una componente di lavori;
- g) importo massimo stimato per l'acquisto e/o disponibilità economica del budget;
- h) durata contrattuale.

2. L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento di norma è effettuato, fatto salvo quanto diversamente regolamentato per singole soglie di importo:

- a) a mezzo mercato elettronico (MePA), di cui all'art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/16, con utilizzo delle diverse procedure previste sulla stessa piattaforma (Richiesta d'Acquisto - Trattativa Diretta - Ordine diretto). Tale attivazione è prevista in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto indicato al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento all'utilizzo di altre piattaforme telematiche. In tal caso la procedura avverrà in modalità elettronica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
- b) mediante gara informale, tramite lettera di invito a mezzo pec o per lettera, in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici;



c) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere.

3. La scelta del contraente ritenuto più valido avviene, salvo quanto diversamente regolamentato, previa consultazione di operatori economici qualificati nel settore (nel numero determinato per soglie di importo), individuati di norma tramite indagini di mercato, consistenti in avvisi a manifestare interesse pubblicati sul sito internet dell'ASL – sezione bandi e gare – e comunque scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto, per il settore merceologico di riferimento, e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal riguardo è ammissibile anche la consultazione di fornitori individuati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle, formalizzandone i risultati; la consultazione, per soglie di importo non superiori ad € 40.000,00, può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.
E' fatta sempre la facoltà della ASL di costituire appositi elenchi per la selezione degli operatori economici.

4. La consultazione è finalizzata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione e, pertanto, ha carattere semplicemente esplorativo e non vincolante. La pubblicazione della consultazione ha durata di almeno 15 gg., riducibile per motivate ragioni d'urgenza a non meno di 5 gg. L'avviso dovrà di massima contenere: il valore indicativo dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti speciali - ove richiesti - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori economici da invitare, tenendo conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, i criteri di selezione degli operatori stessi, le modalità per comunicare con la struttura competente all'acquisto, l'eventuale ricorso al sorteggio o ad altra forma di selezione, nei termini sotto specificati.

5. I fornitori che - nei termini richiesti - hanno manifestato interesse alla partecipazione a procedure indette dalla ASL, vengono di regola invitati, salvo casi motivati e deroghe previste nel presente regolamento. In caso di riduzione, la selezione dovrà avvenire in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

6. Qualora non sia raggiunto il numero minimo di candidati anche per la sussistenza di candidature non corrispondenti ai requisiti richiesti, fermo restando quanto previsto al successivo comma 9, è possibile procedere all'integrazione dei nominativi, mediante interpello del Servizio richiedente e/o Utilizzatore.

7. Per ridurre il numero di candidati, attesa la ricezione di candidature in numero superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico, è sempre possibile effettuare il sorteggio - salva la scelta di altro sistema di selezione ritenuto più idoneo - a condizione che ciò sia stato debitamente indicato nell'avviso di indagine esplorativa. Gli esiti di eventuali selezioni dei concorrenti dovranno essere pubblicizzati sul sito aziendale in modo da garantire il rispetto della segretezza e non accessibilità dei nominativi dei candidati selezionati, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8. Il principio di rotazione è da intendersi nel senso che la ASL favorisce la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari dei contratti oggetto del presente regolamento, evitando il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

La concreta applicazione avverrà - eventualmente con il supporto del Servizio richiedente e/o Utilizzatore, in relazione all'oggetto del singolo affidamento ed alle sue caratteristiche, alla struttura

del mercato e/o alla specificità di esecuzione dell'appalto, qualora dall'esame delle stesse possa essere esclusa la partecipazione dell'uscente o degli operatori precedentemente invitati senza che venga arrecato pregiudizio all'approvvigionamento, in termini economici e/o tecnico-qualitativi.

9. Al fine di non creare ritardi o disservizi nelle acquisizioni, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da non raggiungere il numero richiesto da invitare (anche all'esito di una prima selezione) o per motivate ragioni di urgenza non imputabili alla ASL, è fatto sempre salvo l'invito dell'operatore economico uscente, che ha regolarmente eseguito l'appalto, e degli operatori precedentemente invitati.

10. Non opera comunque la rotazione: **a)** nel caso di procedure di selezione aperte al mercato, ossia nelle quali la stazione appaltante non faccia alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione; **b)** nell'ipotesi in cui l'affidamento precedente sia stato aggiudicato con procedura ordinaria;

11. Per il rispetto del principio di rotazione la S.C. motiva l'invito e l'eventuale affidamento al contraente uscente tenuto conto: della riscontrata effettiva assenza di alternative; del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, ecc.); in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

12. Nel richiamare quanto esposto nei punti precedenti, la motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa la sua affidabilità e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

13. Per la partecipazione alle procedure di cui al presente regolamento gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16;

b) ove richiesti, uno o più requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall'art. 83. del D. Lgs. n. 50/16 e ss. mm. ed ii.

14. La procedura può essere effettuata mediante il ricorso ai seguenti criteri di aggiudicazione:

1) al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;

2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato, nei termini di legge.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

Non si effettuano comunque procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal D.Lgs. 50/16, e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera).

15. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia disponibile sullo stesso;
- nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa;
- comunque per importi inferiori a 5.000 euro;
- per le spese effettuate in contanti, tramite cassa economale;
- qualora si utilizzi la piattaforma telematica aziendale od altro mercato elettronico di cui all'art. 36 comma 6 del D. L.gs. n. 50/16;

16. Il MEPA viene comunque tenuto presente ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi. Ai fini della valutazione della congruità dei prezzi acquisiti in sede di offerta, il responsabile del procedimento si può comunque avvalere dei dati forniti dall'AVCP e dalla CONSIP ove disponibili, dei prezzi rilevabili dai listini pubblicati sul MEPA, di indagini effettuate presso altre Pubbliche Amministrazioni o da rilevazioni prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti.

17. I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

18. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate dalla SUA o da Consip, laddove più favorevoli.

19. Il Responsabile della struttura è responsabile del rispetto dei principi generali in materia di acquisizioni stabiliti dal D.Lgs. n. 50/16 e, segnatamente, quelli di cui all'art. 36 comma 1, inclusi quelli nel medesimo richiamati.

20. Laddove l'appalto riguardi contratti ad alta intensità di manodopera è facoltà della ASL introdurre la clausola sociale finalizzata a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato negli appalti.

ART. 7 - PRINCIPI GENERALI DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO – SOGLIE DI RIPARTIZIONE

1. Per quanto concerne le fattispecie di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, successivamente disciplinate, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del citato d.lgs. e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

2. In tutti i casi in cui si proceda con l'affidamento diretto senza confronto competitivo e comunque nelle ipotesi di appalti di valore fino ad € 10.000,00 (IVA esclusa) per ragioni di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, l'affidamento è da intendersi, di norma, perfezionato con un unico atto che funge contestualmente da determinazione a contrarre e da atto di affidamento. Il provvedimento, adottato a termine della procedura, conterrà, per gli affidamenti diretti in modo semplificato ed in quanto compatibile con la tipologia di acquisizione:

- l'esigenza che si intende soddisfare tramite l'acquisizione, la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, la copertura contabile, il fornitore, le ragioni della scelta e le eventuali modalità seguite per l'individuazione del medesimo, il possesso dei requisiti di carattere generale nonché le principali condizioni contrattuali, la motivazione, anche in forma sintetica circa la procedura prescelta, l'iter di aggiudicazione.

3. In ordine all'onere motivazionale degli affidamenti diretti, possono essere richiamate una o più delle seguenti fattispecie, riportate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:



- 1) tempestività nell'individuazione dell'operatore economico;
- 2)tempestività ed urgenza nell'erogazione della prestazione;
- 3) continuità e/o complementarietà rispetto ad una precedente prestazione;
- 4)miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle esperienze professionali e/o pregresse, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- 5) temporaneità dell'affidamento, legata anche a forme di sperimentazione della prestazione;

4. Si può in ogni caso prescindere dalla richiesta di più preventivi e, quindi, procedere all'affidamento diretto ad un unico fornitore, previa acquisizione di relativo preventivo, quando la motivata urgenza della fornitura o del servizio da affidare - non imputabile a comportamento dell'Amministrazione e necessaria a scongiurare pregiudizio o pericolo alla salute ed incolumità pubblica, a cose e/o persone - implichi, quale misura contingente ed indilazionabile, il ricorso ad un determinato fornitore che, per oggettive e motivate ragioni, possa garantire nei termini richiesti l'approvvigionamento, la prestazione.

5. Salve le semplificazioni di cui ai precedenti punti, la determina a contrarre dovrà contenere l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, dei servizi da acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Al termine della gara si procederà all'adozione di apposito provvedimento di affidamento (determina dirigenziale), contenente in maniera sintetica, quanto previsto al successivo art. 8 - comma 10, per quanto compatibile con la modalità semplificata della procedura d'acquisto.

6. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione dell'ordine alla ditta, in via elettronica, previa la predetta assunzione di atto dirigenziale di individuazione del fornitore. Nel caso di procedure gestite su mercati elettronici, il perfezionamento si realizza in modalità elettronica a mezzo piattaforma telematica, fatti salvi gli adempimenti interni di registrazione dei contratti.

Per la stipula non si applica il termine dilatorio di 35 gg., ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50.

7. Per ulteriori specifiche, per quanto applicabili, si rinvia ai successivi articoli.

A) Acquisizioni fino a 5.000 euro (IVA esclusa)

Al di fuori degli acquisti effettuati a mezzo cassa economale, secondo il relativo regolamento, e ferma restando l'insussistenza dell'obbligo di ricorrere a mercati elettronici, è possibile procedere con modalità semplificata all'acquisizione di forniture di beni e servizi, mediante affidamento diretto a operatore economico preventivamente individuato in ragione delle caratteristiche ed esigenze dell'appalto, tempistica dell'approvvigionamento. Nella determina dirigenziale di affidamento, oltre all'indicazione degli elementi essenziali, sarà possibile operare il richiamo al presente regolamento, motivando in forma sintetica la scelta dell'affidatario.

B) Acquisizioni di valore superiore ad 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro (IVA esclusa)

1. L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi nei limiti ciascuna di euro 10.000,00 (IVA esclusa) è svolta dalla Struttura Complessa, competente per materia, come sopra individuata all'art. 2, comma 1.

L'approvvigionamento è consentito anche mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, da parte del Responsabile della struttura deputata all'acquisizione in raccordo con il Servizio richiedente e/o Utilizzatore, in base alla tipologia di acquisto riconducibile alle classi merceologiche proprie, preferenzialmente tramite ricorso al MePA o altro mercato elettronico, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

2. Fermo restando quanto specificato al comma 3 dell'art. 7, l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza e rotazione può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici o dei prezzi rilevabili dai listini pubblicati sul MEPA, di indagini o rilevazioni prezzi effettuate presso altre Pubbliche Amministrazioni.
3. In caso diverso, si procederà con le modalità indicate nella successiva lettera C).

C) Acquisizioni di valore tra 10.000,00 euro e 40.000,00 euro (IVA esclusa)

1. L'acquisizione di beni e servizi - svolta dalla Struttura Complessa, competente per materia, come individuata all'art. 2, comma 1 - nei limiti compresi, ciascuna, tra 10.000,00 euro e 40.000,00 euro (IVA esclusa) è effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) ovvero mediante affidamento diretto, previa negoziazione informale con più fornitori - possibilmente in numero di tre e comunque di almeno due - se rintracciati sul mercato, e comparazione, ove possibile, dei preventivi pervenuti.
2. La scelta degli operatori per la negoziazione avverrà nelle forme ritenute più idonee rispetto alla tipologia di appalto da aggiudicare, allo strumento utilizzato (es. MePA) ed al relativo mercato di concorrenti - eventualmente mediante pubblicazione di avviso pubblico, in forma semplificata e con termini ridotti di pubblicazione (durata minima pari a giorni 5) - sentito, ove ritenuto opportuno, il richiedente e/o l'utilizzatore.
3. Il Responsabile della Struttura competente per tipologia di bene/servizio, ai sensi dell'art. 2, o il responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi generali, acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più idonei, secondo necessità e tipologia dell'appalto, generalmente, tramite MePA, o altra piattaforma elettronica, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali. Per quanto non espressamente previsto sulla procedura, si rinvia in particolare alla disciplina di cui all'art. 6 ed ai principi generali del presente articolo 7.
4. Atteso il carattere informale della procedura, prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una negoziazione con il/i fornitore/i selezionato/i, o non esclusi in sede di verifica tecnico/qualitativa.

ART. 8 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE AD 40.000,00 EURO (IVA ESCLUSA) ED INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA

1. L'acquisizione di beni e servizi oltre € 40.000,00 (IVA esclusa), ove consentita secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento, è effettuata stabilendo nella delibera a contrarre l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni/servizi da acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la forma di negoziazione prescelta, i contenuti della lettera d'invito, il numero e gli operatori economici da invitare, il procedimento applicato per l'eventuale selezione dei fornitori, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile.
2. Sulla scorta del capitolato tecnico che dovrà accompagnare la Richiesta d'Acquisto, di cui all'art. 6, predisposta dal Servizio competente, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali, si interpellano **almeno cinque fornitori** qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura e/o servizio, generalmente tramite MePA o mediante utilizzo della piattaforma telematica aziendale o di altri mercati elettronici, fermo restando quanto diversamente disposto dal presente regolamento.
3. Per l'individuazione dei fornitori interessati a partecipare alla procedura di selezione, si procederà in linea di massima con indagine di mercato - a carattere meramente esplorativo e non vincolante - mediante pubblicazione sul sito aziendale - sezione bandi e gara - degli estremi della procedura che si intende attivare, rinviando a quanto indicato all'art. 6 del presente regolamento.

4. In particolare per le procedure espletate sul MePA si procederà con l'invito di tutti gli operatori iscritti sul Bando di riferimento delle categorie merceologiche oggetto di affidamento o, eventualmente, soprattutto qualora la negoziazione nei predetti termini sia sproporzionata ed eccessivamente onerosa rispetto all'entità dell'appalto da aggiudicare, con motivata selezione degli operatori stessi in misura di almeno cinque - nei termini del presente regolamento o mediante utilizzo degli strumenti di selezione messi a disposizione dalla piattaforma telematica. Circa l'indizione, salvo ragioni d'urgenza, sarà data pubblicità anche sul sito aziendale - sezione gare e appalti, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione.

Qualora si proceda alla preventiva selezione degli operatori economici troverà applicazione quanto previsto in materia di rotazione, secondo l'art. 6.

Tale procedura trova applicazione anche dove istituita altra piattaforma telematica dotata di albo fornitori.

5. Fatte salve le procedure espletate sul MePA, sulla piattaforma telematica aziendale o su altri mercati elettronici, l'esame delle offerte e della relativa documentazione, a corredo, avviene in seduta pubblica, ovvero in casi particolari e motivati come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricezione di una sola offerta, in seduta non pubblica, ad opera del Responsabile della Struttura Complessa di cui all'art. 2 e/o del responsabile del procedimento, alla presenza in ogni caso di due dipendenti dell'ASL in qualità di testimoni.

6. Le offerte tecniche e le eventuali campionature, ove il criterio prescelto sia prezzo-qualità, sono valutate in sedute riservate e verbalizzate da apposita Commissione Giudicatrice in possesso di specifiche competenze, nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura Complessa procedente, nel rispetto della disciplina vigente. In considerazione del carattere di celerità dei processi d'acquisto regolamentati, la conclusione delle operazioni valutative non dovrà superare il termine di giorni indicati nella comunicazione del provvedimento di nomina.

7. Al fine di evitare il coinvolgimento di personale sanitario in adempimenti meramente amministrativi e vincolati, onde massimizzare l'impiego del medesimo nelle attività professionali di competenza, rappresenta indirizzo generale per l'ASL che l'apertura ed esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche è comunque sempre effettuata da un seggio amministrativo diverso dalla Commissione giudicatrice.

8. Nel caso di applicazione del criterio del solo prezzo, la verifica di idoneità delle offerte alle prescrizioni capitolari sarà rimessa al servizio Utilizzatore/richiedente o competente, ai sensi dell'art. 2 comma 4 e 5 del presente regolamento.

9. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad un'ulteriore negoziazione migliorativa per la ASL con il fornitore selezionato.

10. L'affidamento avviene a mezzo provvedimento proposto dalla Struttura competente, con successiva sottoscrizione del contratto in via elettronica, tramite piattaforma telematica e successiva trasmissione dell'ordine all'operatore economico. Nel caso di procedure gestite su mercati elettronici, il perfezionamento si realizza in forma telematica, fatti salvi gli adempimenti interni di registrazione dei contratti.

11. Il provvedimento motiva in merito alla scelta dell'affidatario, al possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nell'atto a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione, nei termini di cui al presente regolamento.

12. Per la stipula non si applica il termine dilatorio di 35 gg., ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.

13. Per l'affidamento di servizi sociali e degli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici di importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria prevista per i servizi, di cui all'art. 35 comma 1 lett. d), sempre qualora non si ricorra alle procedure ordinarie, la scelta della procedura negoziata - previa consultazione di almeno 5 operatori economici - deve essere adeguatamente motivata in relazione alle specifiche tecniche, alla complessità, ed alla rispondenza ai principi di economicità, efficienza e tempestività.

ART. 9 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' MANUTENTIVE – RIPARAZIONE/CAMBIO DI ATTREZZATURE SANITARIE E RIPARAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO DI GESTIONE DELLA U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

1. Durante le attività manutentive si appalesa frequentemente la necessità di effettuare interventi non previsti in contratto e per i quali risulta inevitabile procedere con urgenza per le ragioni sotto indicate:

- urgenza nella riparazione/cambio, tale da non consentire, secondo motivato giudizio espresso dal tecnico e/o dal sanitario, alcun indugio;
- necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità per la salute pubblica e assicurare il servizio pubblico nonché la sicurezza del medesimo, da accertare e comprovare caso per caso;

In tale contesto può ricorrere anche l'infungibilità del prodotto, per motivati vincoli tecnici o ragioni funzionali/prestazionali, debitamente verificati;

2. La riparazione dello strumentario chirurgico della ASL non è previsto né da convenzioni CONSIP, né dalla aggiudicazione definitiva relativa alla Gara di appalto Europea a valenza regionale per l'affidamento del servizio quinquennale di gestione della manutenzione delle apparecchiature biomedicali.
3. Considerati i precedenti punti 1. e 2., la U.O.C. Ingegneria Clinica, al fine di prevedere misure gestionali atte a facilitare la rapidità dell'intervento, può appaltare servizi manutentivi comprensivi, ove necessario, di acquisto di parti di ricambio di Attrezzature sanitarie e/o di strumentario chirurgico pluriuso, mediante affidamento diretto di valore unitario non superiore ad € 10.000,00 oltre IVA, emettendo direttamente ordinativo economico, con imputazione generalmente sul conto di CO.GE. di bilancio 07.03.03.01.01 "Manutenzione Attrezzature Sanitarie", di cui all'allegato 1 al presente regolamento.
4. Per l'affidamento diretto di servizi manutentivi superiori ad € 10.000,00 e fino ad € 40.000,00, oltre IVA, la U.O.C. Ingegneria Clinica provvederà a fornire alla U.O.C. Acquisizione Beni e servizi gli elementi necessari per l'istruttoria finalizzata all'affidamento del servizio manutentivo e alla contestuale redazione di apposita Determina Dirigenziale, con conseguente emissione di ordinativo economico, prevedendone l'imputazione generalmente sul conto di CO.GE. di bilancio 07.03.03.01.01 "Manutenzione Attrezzature Sanitarie", di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

ART. 10 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di beni, servizi deve conformarsi anche ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale da parte dell'ASL delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento;
- f) criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le piccole e medie imprese;

ART. 11– LETTERA DI INVITO

1. La lettera d'invito di cui all'art. 8, deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'acquisizione;
- b) caratteristiche tecniche e qualità del bene, servizio richiesto;
- c) importo complessivo stimato a base della richiesta di offerta;
- d) modalità di fornitura o di esecuzione;
- e) capitolato tecnico, se previsto;
- f) termini di pagamento;
- g) termini e modalità di consegna o esecuzione;
- h) eventuali garanzie richieste;
- i) eventuali costi di manutenzione;
- j) eventuali penalità per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento;
- k) casi di grave inadempimento;
- l) criterio di aggiudicazione;
- m) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, specifiche in ordine alla verifica di anomalia delle offerte;
- n) richiesta di attestazione che la ditta si uniformi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- o) termini di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;
- p) riferimenti del committente.

2. La ASL invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati;

3. Per le esigenze di semplificazione sottese al presente regolamento, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del citato D. Lgs., e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto di disciplina, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente insanabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.

ART. 12 – GARANZIE

1. Per le acquisizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2011. Per i restanti acquisti potranno essere richieste, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 13 – QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Ordinariamente i servizi e le forniture, acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento, sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le tipologie di acquisto e condizioni indicate nei capitolati di gara, ad opera delle Strutture competenti come individuate ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. L'attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione sul DDT o sulla copia della fattura e trasmesso al Servizio competente per la liquidazione della fattura medesima.

3. Le operazioni di verifica/collaudò devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali.

4. L'attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa alla Struttura Competente che ha espletato la procedura di affidamento e, nel caso di acquisizione di beni inventariabili, all'ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.

5. L'ASL provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva in modalità telematica per tutti i fornitori di beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 15 – DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara l'opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la ASL.

2. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario.

ART. 16 – SUBAPPALTO

1. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell'ASL e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 17 – CODICE UNICO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di appalti di servizi, prima dell'emissione dell'ordine, la S.C. procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG, secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente regolamento.

ART. 18– TRACCIABILITA' FINANZIARIA

La S.C. procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 19 – CONTRIBUTO ANAC

1. La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenute a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).

2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo, con apposito provvedimento, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 20 – CONTROLLI

Per gli affidamenti, i controlli circa il possesso dei requisiti generali e speciali (ove richiesti), sono da effettuarsi esclusivamente sull'aggiudicatario, rinviando a quanto previsto, per soglie di importo (ovvero **1**) fino ad euro 5.000,00; **2**) da euro 5.000,00 ed < a 20.000,00 euro; **3**) > ad euro 20.000,00), nelle Linee Guida n. 4 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria) aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 in data 1 marzo 2018 – fino a diversa regolamentazione.

In tale ambito - ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 - è obbligatoria l'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di procedura per ciascun anno solare, nella misura minima del 10%, a prescindere dalle fasce di valore del contratto ed in base a un campione scelto quadrimestralmente con metodologie di casualità, ovvero sorteggio effettuato dal Responsabile della S.C.

Nei casi di urgenza, previa acquisizione di autocertificazione dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica di regolarità del DURC, l'affidamento può essere direttamente disposto, a pena di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo delle prescritte verifiche.

I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro sono sottoposti alla verifica antimafia.

ART. 21 - OBBLIGO DI TRASPARENZA

Le procedure sono soggette agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D .Lgs. n. 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ex art. 36 comma 2 lett. b).

ART. 22- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa in materia di riservatezza, i dati, anche personali, trasmessi dalle imprese partecipanti nell'ambito delle procedure disciplinate nel presente regolamento saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento ed all'aggiudicazione della procedura stessa.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della ASL e resta permanentemente pubblicato sul sito internet Aziendale (www.asl2.abruzzo.it)- sezione gare e appalti.

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alle medesime nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

2. E' abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione D.G. n. 1460/2014 e ss.mm.ii.

3. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono con la disciplina precedente.

4. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.

ALLEGATO 1) AL REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA	
SOTTOCONTO	DESCRIZIONE
01.01.02.05.01	Attrezzature sanitarie e scientifiche
01.01.02.05.03	Attrezzature sanitarie e scientifiche < a 516,00 euro
01.01.02.09.02	Attrezzature tecnico - economali
01.01.02.09.04	Altri beni materiali
01.01.02.09.05	Altri beni < 516
01.01.02.09.05.02	Computer e macchinari elettronici di valore inferiore ad € 516
01.01.02.06.01	Mobili e arredi
01.01.02.06.03	Mobili d'ufficio < 516 euro
	Acquisti di beni sanitari
07.01.01.01.00	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati
07.01.01.03.00	Dispositivi Medici
07.01.01.03.29	Dispositivi vari
07.01.01.04.00	Prodotti Dietetici
07.01.01.05.00	Materiale per profilassi Igienico/Sanitaria - Sieri e Vaccini
07.01.01.06.01	Prodotti chimici
07.01.01.07.01	Medicinali ad uso veterinario
07.01.01.07.02	Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario
07.01.01.07.03	Altri materiali e beni per uso veterinario
07.01.01.08.01	Vetriere e materiale plastico per laboratorio (senza CND)
07.01.01.08.02	Altri materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica (senza CND)
07.01.01.08.03	Altri beni e prodotti sanitari (senza CND)
07.01.02.00.00	Acquisti di beni non sanitari
07.01.02.00.02	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere
07.01.02.00.03	Combustibili/Carburanti/Lubrificanti
07.01.02.00.04	Supporti Informatici
07.01.02.00.05	Cancelleria e Stampati
07.01.02.01.07	Materiale per la manutenzione di mobili e macchine
07.01.02.01.08	Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie
07.01.02.01.09	Materiale per la manutenzione di automezzi
07.01.02.01.10	Materiale per la manutenzione di altro
07.01.02.01.11	Altri beni e prodotti non sanitari
	Servizi non sanitari
07.02.02.01.05	Servizi di assistenza informatica
07.02.02.01.19	Altri servizi appaltati
07.02.02.01.27	Altri servizi non sanitari da privato
07.02.02.01.25	Abbonamenti, riviste e libri
07.09.03.02.03	Altri oneri diversi di gestione (es. spese per pubblicazioni)
07.03.03.01.01	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
07.03.04.01.01	Manutenzione e riparazione ai mobili ed arredi
07.03.05.01.01	Manutenzione e riparazione automezzi
07.03.06.01.01	Altre manutenzioni e riparazioni